

Protocollo RC n. 12206/07

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaotto, il giorno di venerdì ventuno del mese di marzo, alle ore 9,20, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, il dott. Mario Morcone – nominato Commissario Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2008 – ha adottato, con l'assistenza del sottoscritto Segretario Generale, dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti deliberazioni:

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 54

Regolamento comunale per l'istituto dell'affidamento familiare dei minori.

Premesso che nella precorsa consiliatura la Giunta Comunale, nella riunione del 5 settembre 2007, ha deciso di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione n. 187/2007 avente ad oggetto: "Regolamento comunale per l'istituto dell'affidamento familiare dei minori." (Dec. GC n. 158);

Che la IV Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 13 febbraio 2008, ha espresso parere favorevole all'unanimità in ordine alla proposta, subordinando tale parere all'approvazione di alcuni emendamenti;

Che la proposta medesima, in data 6 settembre 2007, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli entro il termine di 30 giorni;

Che dai Municipi I e XVII non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei Municipi II, III, V, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XVI, XVIII, XIX e XX;

Che i Consigli dei Municipi IV, VI, XI e XV hanno espresso parere favorevole formulando, nel contempo, le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio IV:

- 1) precisare meglio l'art. 6 punto 6, della proposta di Regolamento di cui all'allegato sub A, aggiungendo: "dandone avviso con tempi congrui per la utile nuova collocazione del minore";
- 2) stanziare adeguate risorse economiche a favore dei Municipi dedicate alla promozione, sul territorio, dell'istituto dell'affidamento familiare dei minori (come previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 14 del Regolamento di cui all'allegato sub "A" della proposta di deliberazione);

Municipio VI:

richiedere al Dipartimento V, nell'ambito dell'istruttoria prevista per la selezione delle famiglie aspiranti affidatarie, che la documentazione da queste prodotta sia comprensiva di certificato penale e carichi pendenti rilasciato dal Casellario Giudiziario;

Municipio XI:

- 1) all'articolo 2 punto 1 aggiungere la parola "anche" dopo "...persone singole" e prima di "non".
L'articolo 2 punto 1 così come emendato, diventa: " L'affidamento familiare si configura come istituto per la tutela dei minori in situazione di disagio, temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, volto a consentire l'inserimento in altri nuclei familiari o presso persone singole anche non appartenenti alla famiglia di origine, in grado di garantire loro il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, per un periodo di tempo determinato e nella prospettiva del rientro nella propria famiglia di origine.";
- 2) all'articolo 6 punto 6, alla fine del comma, aggiungere la frase "Alla firma della rinuncia non corrisponde l'immediata cessazione dell'affido dovendosi prevedere il tempo necessario affinché il Servizio Responsabile individui una soluzione, alternativa."
L'articolo 6 punto 6 così come emendato, diventa: "Le famiglie e le persone che hanno offerto la propria disponibilità all'affidamento, in ogni momento possono, con richiesta espressa per iscritto, ritirare la propria disponibilità. Alla firma della rinuncia non corrisponde l'immediata cessazione dell'affido, dovendosi prevedere il tempo necessario affinché il Servizio responsabile individui una soluzione alternativa";
- 3) all'articolo 7 punto 1, cassare la frase "... e nel quale si rileva l'effettiva presenza del minore."
L'articolo 7 punto 1, così come emendato, diventa: "Di norma e fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, il progetto per la realizzazione dell'affidamento familiare è adottato con determinazione del Dirigente della U.O.S.E.C.S. del Municipio di residenza della famiglia di origine. Il provvedimento amministrativo viene reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare, previa acquisizione dell'atto di consenso da parte dei genitori o del tutore del minore e l'atto di impegno da parte degli affidatari";
- 4) all'articolo 7 punto 4 primo capoverso aggiungere: "della famiglia di origine" dopo "... di residenza" e prima di "... del minore".
L'articolo 7 punto 4 primo capoverso, così come emendato, diventa: "- dal servizio sociale municipale del territorio di residenza della famiglia di origine del minore, effettivo responsabile del programma di affido";
- 5) all'articolo 7 punto 6 vengono apportate diverse modifiche.
L'articolo 7 punto 6, così come emendato, diventa: "Al fine di consentire la piena fruizione dell'affidamento familiare ai minori in difficoltà - anche stranieri non accompagnati da adulti e non residenti nel territorio del Comune di Roma ma, comunque, ivi presenti - qualora il progetto individuale preveda la possibilità di inserimenti in una famiglia o presso una persona singola, il Dipartimento V individua la famiglia o la persona idonea all'affido in collaborazione con il Servizio Sociale del Municipio dove risiede l'affidataria/o. Il Servizio Sociale Municipale provvederà alla definizione del progetto di affido e all'eventuale concessione del sostegno economico agli affidatari, di cui al successivo art. 10. In questi casi il Dipartimento V provvede per tempo a trasferire direttamente ai Municipi le risorse umane ed economiche necessarie alla gestione dei casi. In casi eccezionali, il Dipartimento V provvede direttamente alla realizzazione del progetto, ivi compresa l'erogazione del contributo economico alla famiglia o alla persona affidataria";
- 6) all'articolo 13 comma 2 (fine terza riga) aggiungere la parola "ricevute" dopo "...delle disponibilità" e prima di "..., in collaborazione..".

L'articolo 13 comma 2, così come emendato, diventa: "Il Centro Comunale Pollicino svolge le funzioni di coordinamento, controllo e monitoraggio dell'affidamento familiare, ne promuove la diffusione nella comunità cittadina, provvede alla raccolta e alla valorizzazione delle disponibilità ricevute, in collaborazione con i servizi sociali municipali....."

Municipio XV:

all'art. 8 c. 3) quarto rigo, sostituire le parole "per un periodo di un anno" con le parole: "per il periodo necessario alla conclusione del progetto";

Che la Giunta Comunale nella seduta del 6 febbraio 2008, in merito alle richieste dei Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio IV:

- 1) è accolta la richiesta di precisare meglio quanto espresso al punto 6 dell'art. 6, come anche richiesto nelle osservazioni pervenute da parte del Consiglio del Municipio Roma XI;
- 2) la richiesta non è accolta in quanto l'adozione del Regolamento non può assumere vincoli su azioni inerenti l'adozione del bilancio.

Municipio VI:

La richiesta non è accolta. Sembrerebbe un appesantimento burocratico, anche alla luce della normativa sempre più orientata alla semplificazione amministrativa, chiedere alle famiglie aspiranti all'affido il certificato penale e i carichi pendenti rilasciati dal Casellario Giudiziario, oggi, peraltro, non più richiesti neanche nella documentazione presentata al Tribunale per i Minorenni dalle coppie aspiranti all'adozione. In effetti, si pongono alcuni problemi di carattere delicato riguardo alle condizioni degli aspiranti affidatari: si pensi anche soltanto a quelle sanitarie. È chiaro che debbono essere rispettati i diritti ed essere tutelati tutti i protagonisti dell'affido: il minore, la famiglia di origine, gli affidatari (e, dunque, il servizio sociale deve essere garante per tutti questi). Sembra però che sia più proprio svolgere un'attività di orientamento e analisi dei problemi durante le fasi di conoscenza, di formazione e di eventuale abbinamento, sensibilizzando alla responsabilità civile, piuttosto che porre ostacoli inizialmente, nel momento di dichiarazione delle disponibilità. Verrà pertanto proposta una nuova modulistica per l'accesso ai percorsi di affido, opportunamente verificata ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al fine di migliorare la selezione delle informazioni pertinenti alla buona riuscita dei percorsi.

Municipio XI:

- 1) la richiesta è accolta, in quanto è comunque obbligo dei servizi, nel caso di proposta di affido, attivare prima una ricerca all'interno della famiglia di origine "allargata", e solo successivamente a risorse diverse;
- 2) la richiesta è accolta e l'articolo 6, comma 6, viene riformulato, accogliendo le osservazioni presentate anche dal Municipio IV;
- 3) la richiesta non è accolta così come espressa. Piuttosto si ritiene di dover integrare il testo, precisando che la seconda parte è riferita a minori i cui genitori siano privi di residenza effettiva sul territorio della città o qualora si verifichi una condizione di abbandono;
- 4) vale quanto espresso nel precedente punto 3): sarà opportuno precisare le due casistiche: presenza o meno della famiglia di origine;

- 5) la richiesta non è accolta. Per i minori stranieri non accompagnati, non appare coerente la possibilità che “... Il Dipartimento V individua la persona idonea all'affido in collaborazione con il Servizio Sociale del Municipio dove risiede l'affidatario”: l'individuazione della persona o della famiglia idonea all'affido non può che essere antecedente, temporalmente, alla possibilità di collaborazione con il Servizio Sociale territoriale che potrà essere interessato solo successivamente, appunto avendo individuato una famiglia e la relativa residenza; eventualmente, il servizio territoriale potrà utilmente contribuire a definire l'idoneità dell'abbinamento minore-famiglia, qualora abbia conoscenza della risorsa-affido. La seconda parte della richiesta non è accolta: la formulazione del punto 6 è collegata proprio alla necessità di rispettare le seguenti condizioni:
- consentire accesso all'affido anche ai MiSNA (minori stranieri non accompagnati);
 - mantenere, dove possibile, la titolarità territoriale dell'affido;
 - permettere tale accesso tramite la diretta assunzione della competenza, in casi eccezionali, da parte del servizio minori dipartimentale il quale, se avesse risorse professionali ed economiche da decentrare di volta in volta, non avrebbe la necessità di cercare soluzione, all'interno della proposta di Regolamento, per tali casi; comunque, la concessione del contributo non può essere “eventuale”, essendo già previsto e stabilito che detto contributo sia universalmente riconosciuto, salvo espressa rinuncia;
- 6) la richiesta è accolta.

Municipio XV:

la richiesta non è accolta: non sembra opportuno estendere ulteriormente il periodo di affido oltre il 19° anno di età, fermo restando che gli interventi amministrativi e professionali adottati dall'Amministrazione consentono altre forme di sostegno già previste;

Che, pertanto, a seguito del parziale accoglimento delle richieste dei Municipi e degli emendamenti formulati dalla Commissione Consiliare Permanente IV, il testo della presente proposta deve intendersi conseguentemente modificato come di seguito si riporta:

Regolamento comunale per l'istituto dell'affidamento familiare dei minori.

Premesso che con legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, sono disciplinati l'istituto dell'adozione e dell'affidamento familiare;

Che tale norma all'art. 2 recita “Il minore temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, è affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”;

Che, al successivo art. 4, sono indicate le modalità di attuazione della procedura di affido familiare che è disposto, di norma, dal servizio sociale con il consenso della famiglia di origine del minore o del tutore e, ove manchi tale assenso, con provvedimento del Tribunale per i minori;

Che il Comune di Roma ha attivato sin dall'anno 1984 una rete di servizi volti a promuovere, favorire e realizzare l'istituto dell'affido, nel prioritario interesse dei minori entrati nei circuiti di protezione e di assistenza;

Che l'Amministrazione Comunale ha adottato gli indirizzi per la realizzazione dell'istituto dell'affidamento familiare attraverso le deliberazioni n. 157/1984 del Consiglio Comunale, n. 3735/1985 della Giunta Comunale e n. 2819/1989 del Commissario Straordinario;

Che le attività inerenti l'istituto dell'affido sono state svolte attraverso gli uffici dipartimentali e i servizi sociali territoriali, anche a livello integrato con altre istituzioni quali la Provincia di Roma, fintantoché la medesima ha avuto competenze operative nel settore minori;

Che, a partire dall'anno 2001, il Comune di Roma ha attivato il "Centro Comunale per l'Affido e l'Adozione, denominato "Centro Pollicino", con l'obiettivo di valorizzare le azioni inerenti i due istituti, accrescere lo spazio di confronto con soggetti privati, associazioni e altre istituzioni interessate, al fine di migliorare, nel rispetto della legge, la qualità e la quantità degli interventi nel settore;

Considerato che l'Amministrazione intende sempre più valorizzare l'affidamento familiare, elevandone il livello di efficienza attraverso l'incremento delle risorse e la loro efficacia, riconoscendolo quale fondamentale strumento per assicurare ai minori – le cui famiglie di origine siano a vario titolo in condizioni di difficoltà – la fruizione dei vantaggi impliciti derivanti dal loro inserimento in nuclei familiari, evitando così il ricorso ad altre forme di accoglienza;

Che, dunque, sia per effetto di quanto previsto all'art. 2, comma 4 della citata L. n. 184/1983, sia ancora per l'opportunità di potenziare l'istituto in parola, si rende necessario regolamentare lo stesso con nuove modalità;

Considerato che, a tal fine, il Centro Pollicino ha condotto, nell'ultimo anno, approfondimenti e incontri con rappresentanti dei Municipi e delle Associazioni iscritte all'Albo cittadino degli organismi operanti nel settore dell'affidamento familiare, istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 2 luglio 2003;

Che, quindi, si è ritenuto di predisporre il testo del Regolamento comunale dell'affidamento familiare dei minori, nel quale sono individuati i principi, i criteri e le modalità con i quali assicurare piena attuazione alla citata normativa, nonché uniformità e massima fruizione dell'istituto su tutto il territorio comunale;

Che tale disciplina prevede la definizione di un "Progetto personalizzato" di affidamento familiare per il minore e individua le procedure operative con particolare riferimento al ruolo dei servizi sociali municipali, del Dipartimento V e del Centro Pollicino, in conformità al Regolamento del Decentramento Amministrativo di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 10/2000 e s.m.i.;

Che, altresì, il Regolamento riconosce i diritti del minore, stabilisce gli adempimenti e le facoltà dei soggetti interessati alla realizzazione dell'affidamento (minori, famiglie di origine e famiglie o singoli affidatari), fissa i criteri per l'erogazione del sostegno economico in favore delle famiglie affidatarie – in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 4 della L. n. 184/1983 – e riconosce il ruolo di partecipazione attiva delle Associazioni iscritte all'Albo di cui alla citata deliberazione Giunta Comunale n. 382/2003;

Che la Giunta Comunale determina con apposito provvedimento, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, le modalità ed i termini per l'erogazione dei contributi alle famiglie affidatarie, nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento medesimo;

Che, infine, il Comune di Roma intende promuovere e sviluppare l'istituto dell'affidamento anche nei confronti di persone adulte in condizioni di particolari necessità di cura familiare, offrendo loro una valida alternativa al ricovero in strutture o comunità. In particolare, si intende promuovere, con appositi provvedimenti, progetti sperimentali di affidamento familiare per persone anziane sole, al fine di evitarne

l'istituzionalizzazione, per giovani mamme sole con bambini e per persone sole con disabilità fisica o mentale;

Visto l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149;

Considerato che in data 14 maggio 2007 il Dirigente della U.O. "Minori e Famiglie" del Dipartimento V, quale Responsabile del Servizio ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: S. Giulioli";

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per i motivi espressi in premessa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

delibera, con i poteri del Consiglio Comunale:

1. di approvare il testo del "Regolamento comunale per l'istituto dell'affidamento familiare dei minori" di cui all'allegato sub "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare la Giunta Comunale di determinare, con apposito provvedimento, le modalità ed i termini per l'erogazione dei contributi alle famiglie affidatarie, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio e nel rispetto dei principi fissati nel Regolamento di cui all'allegato sub "A";
3. di revocare la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 2819 del 7 novembre 1989.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

ARTICOLO 1 Principi generali

1. L'affidamento familiare, rappresenta uno strumento prioritario di aiuto al minore e alla sua famiglia, per la tutela del diritto di vivere in un contesto familiare che assicuri i processi di crescita e di sviluppo armonico della personalità del minore stesso.
2. Il Comune di Roma promuove l'affidamento familiare, sostiene e valorizza le disponibilità della comunità cittadina all'accoglienza temporanea dei minori in difficoltà, adeguando e potenziando i propri piani di intervento a favore dei minori e delle loro famiglie in situazione di difficoltà e precarietà sociale, nel rispetto della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Piano Regolatore del Sociale del Comune di Roma approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15 marzo 2004.
3. Salvo quanto disposto con diversi provvedimenti della magistratura minorile, per i minori nelle condizioni di cui sopra i servizi sociali si impegnano a proporre l'affidamento familiare quale alternativa alla permanenza in comunità.
4. Il Comune di Roma, inoltre, favorisce le iniziative volte alla sensibilizzazione sul territorio, all'accoglienza e alla disponibilità di famiglie e di persone singole interessate all'affidamento, promuove lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato di settore, anche attraverso la gestione dell'Albo cittadino degli Organismi operanti nel settore dell'affidamento familiare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 2 luglio 2003.

ARTICOLO 2 Definizione e finalità dell'affidamento familiare

1. L'affidamento familiare si configura come istituto per la tutela dei minori in situazioni di disagio, temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, volto a consentire l'inserimento in altri nuclei familiari o presso persone singole, anche non appartenenti alla famiglia di origine, in grado di garantire loro il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, per un periodo di tempo determinato e nella prospettiva del rientro nella propria famiglia di origine.
2. L'affidamento è finalizzato a offrire al minore, il cui nucleo familiare sia temporaneamente impedito o impossibilitato a esercitare un adeguato ruolo genitoriale, la possibilità di mantenere relazioni affettivamente significative in un ambiente più confacente ai suoi bisogni, comunque nella prospettiva di rientro nella famiglia d'origine.

ARTICOLO 3 Tipologie di affidamento familiare

1. L'affidamento familiare può essere consensuale o giudiziale. È detto consensuale quando è disposto dal servizio sociale (d'ora in poi denominato "servizio") del Municipio dove il nucleo del minore risiede o, in assenza di tale residenza o ancora in assenza di una famiglia, del Municipio dove si rileva la presenza effettiva del minore, con provvedimento amministrativo del Dirigente della U.O. S.E.C.S., reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare competente per territorio. Il provvedimento è assunto previa acquisizione dell'atto di consenso dei genitori o del tutore e dell'atto di impegno da parte degli affidatari. L'affidamento è detto giudiziale quando il Tribunale per i Minorenni, con proprio decreto, dispone l'affidamento o il collocamento del minore anche in mancanza dell'assenso del genitore o del tutore, ai sensi dell'art. 330 e seguenti del Codice Civile.
2. L'affidamento familiare può essere eterofamiliare quando il minore è affidato a persone o famiglie diverse da quella di origine o intrafamiliare, quando il minore viene affidato a figure appartenenti al nucleo di origine. Ai fini dell'affidamento familiare intrafamiliare, l'art. 433 del Codice Civile individua le persone obbligate agli alimenti nei casi di indigenza e/o impossibilità a provvedere da parte dei genitori, mentre l'art. 10, comma 2 della Legge 184/83 e successive modifiche, detta le disposizioni nel caso sia aperto un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. E', pertanto, obbligo e compito prioritario dei servizi ricercare e attivare le risorse all'interno della famiglia del minore, attraverso un'attenta valutazione delle capacità, possibilità e volontà dei soggetti obbligati ad accogliere, provvedere e rispondere alle esigenze del minore. I servizi devono tener conto, inoltre, delle dinamiche esistenti tra il nucleo di appartenenza del minore e la famiglia allargata, ipotetica affidataria del minore, per verificare la disponibilità ad accettare la collaborazione e le indicazioni dei servizi medesimi, al fine di mantenere relazioni positive con la famiglia d'origine del minore e costruire le condizioni per il suo rientro nel nucleo familiare di provenienza.
3. L'affidamento familiare può essere a tempo pieno e a tempo parziale. L'affidamento familiare a tempo pieno, consensuale o giudiziale, prevede l'accoglienza di uno o più minori presso l'abitazione degli affidatari, garantendo il soddisfacimento dei bisogni affettivi, educativi e di cura, per il periodo necessario, secondo quanto definito dal progetto individuale. E' opportuno prevedere rientri periodici del minore nella famiglia di origine, nonché incontri regolari con i genitori e/o altri parenti, tenendo conto delle eventuali indicazioni della magistratura minorile. L'affidamento familiare a tempo parziale prevede l'inserimento del minore in altra famiglia solo per alcuni giorni a settimana o per alcune ore del giorno o per brevi periodi. Esso permette di fornire un sostegno sia al minore, evitandone l'allontanamento, sia alla famiglia di origine, sia alla Comunità di tipo familiare nella quale il minore è temporaneamente accolto, sulla base di modalità e tempi concordati con il servizio sociale titolare degli interventi.

ARTICOLO 4 **Diritti del minore nell'affidamento familiare**

1. Il minore ha diritto di essere preparato, informato e ascoltato nelle diverse fasi dell'affidamento familiare, nel rispetto delle sue origini e radici culturali e religiose, della sua storia e delle relazioni affettive.
2. Il minore che ha compiuto 12 anni è coinvolto e partecipa alla definizione del progetto di affidamento. Anche per i più piccoli sono previste, comunque, le modalità più appropriate di comunicazione e di ascolto in relazione all'età.
3. Durante l'affidamento, il minore ha diritto a mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, a non essere separato da fratelli e sorelle, a conservare i rapporti con parenti, amici e altre figure di riferimento, qualora non sussistano espresse e motivate controindicazioni, individuate e specificate nel progetto di affido o nel provvedimento del Tribunale.
4. Al termine del periodo di affidamento, il minore ha il diritto di mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria, salve diverse valutazioni da parte dei servizi sociali, specificate nel progetto individuale.

ARTICOLO 5 **La famiglia di origine**

1. La famiglia di origine del minore è chiamata a collaborare in tutte le fasi del progetto di affidamento familiare. E' informata accuratamente del significato e degli scopi dello stesso prima di esprimere il proprio consenso formale all'avvio del progetto ed è coinvolta nella definizione di ogni sua fase.
2. Nella fase di avvio del progetto di affido, il servizio sociale proponente, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento, comunica alla famiglia d'origine le informazioni utili riguardanti la persona o la famiglia individuata quale possibile affidataria del minore.
3. Durante il periodo di affidamento, la famiglia d'origine mantiene i rapporti con la propria figlia/figlio secondo le modalità definite nel progetto e si impegna a rispettare le indicazioni dei servizi contenuti nello stesso. Parallelamente al progetto di affidamento, la famiglia di origine riceve il supporto costante dai servizi per il superamento delle difficoltà che hanno reso necessario l'allontanamento del minore.
4. Nel caso di affidamento disposto dal Tribunale per i Minorenni, le modalità dei rapporti tra famiglia d'origine e minore sono definite dal Tribunale stesso.

ARTICOLO 6 **La famiglia e la persona affidataria**

1. Possono essere affidatarie le famiglie, preferibilmente con figli minori, o le persone singole, in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui il minore ha bisogno.
2. Gli affidatari scelgono liberamente di dare la propria disponibilità all'accoglienza temporanea

di un minore e accettano di collaborare costantemente con il servizio sociale di riferimento, nel rispetto del minore e della sua storia. A tal fine devono seguire un percorso di maturazione e formazione in merito alla scelta effettuata, propedeutico all'eventuale affido, al termine del quale ne viene valutata l'idoneità dall'équipe professionale responsabile del percorso formativo.

3. Coloro che sono ritenuti idonei sono registrati in un apposito elenco tenuto presso il Centro Comunale per l'Affido, l'Adozione ed il Sostegno a Distanza "Pollicino" (d'ora in poi denominato Centro Comunale Pollicino) cui è attribuito, nell'ambito della competente U.O. del Dipartimento V, il servizio.
4. Per consentire agli affidatari di operare una scelta pienamente consapevole, al momento della proposta di avvio dell'affidamento familiare, sono comunicate dal servizio sociale tutte le informazioni sulla storia e sulla situazione sociale e sanitaria del minore, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento. Gli affidatari sono costantemente in contatto con il servizio sociale nel corso dell'affidamento e sono preventivamente coinvolti e informati circa ogni modifica del piano di affidamento di cui si ravvisi la necessità. Potranno, inoltre, avvalersi, oltre al sostegno e al supporto costante da parte dei servizi pubblici, di ogni utile e ulteriore intervento offerto dalle Associazioni iscritte al relativo albo comunale.
5. La famiglia affidataria durante il periodo di affidamento, esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione ai normali rapporti con le istituzioni scolastiche e con l'autorità sanitaria. Contribuisce, altresì, a suscitare, mantenere ed incrementare validi rapporti con la famiglia naturale del minore, salvo, nei singoli casi, controindicazioni specifiche di tipo psicologico o giuridico.
6. Le famiglie e le persone che hanno offerto la propria disponibilità all'affidamento, in ogni momento possono, con richiesta espressa per iscritto, ritirare la propria disponibilità. Alla firma della rinuncia non corrisponde l'immediata cessazione dell'affido, dovendosi prevedere il tempo necessario affinché il servizio sociale responsabile individui una soluzione alternativa e prepari adeguatamente il minore alla diversa soluzione.

ARTICOLO 7

Definizione del progetto o piano individuale

1. Di norma e fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, il progetto per la realizzazione dell'affidamento familiare è adottato con determinazione del Dirigente della U.O. S.E.C.S. del Municipio di residenza della famiglia di origine o, in assenza di tale residenza o ancora in assenza di una famiglia, dal Dirigente della U.O. S.E.C.S. del Municipio nel quale si rileva l'effettiva presenza del minore. Il provvedimento amministrativo viene reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare, previa acquisizione dell'atto di consenso da parte dei genitori o del tutore del minore e l'atto di impegno da parte degli affidatari.

2. Nei casi in cui l'affidamento è giudiziale e, quindi, disposto con decreto del Tribunale per i Minorenni, il piano individuale deve tener conto delle indicazioni fornite dall'autorità giudiziaria.
3. Il progetto o piano personalizzato per il minore contiene:
 - l'analisi della situazione personale e familiare, compresa la situazione sanitaria del minore;
 - i motivi che determinano il ricorso all'affidamento e la durata;
 - le modalità e la frequenza dei rapporti tra i protagonisti (il minore, la famiglia di origine, gli affidatari, i servizi);
 - l'individuazione degli interventi finalizzati al superamento dei problemi della famiglia di origine, le figure professionali e i servizi coinvolti;
 - la definizione degli interventi di sostegno rivolti agli affidatari, le figure professionali e i servizi coinvolti;
 - la cadenza (in ogni caso non superiore a tre mesi) con cui verranno effettuate le verifiche sull'evoluzione del progetto da parte del servizio sociale;
 - le condizioni che consentiranno il rientro del minore in famiglia;
 - l'atto di consenso sottoscritto dai genitori del minore o dal tutore o il riferimento al decreto del Tribunale per i Minorenni;
 - l'impegno formale da parte degli affidatari;
 - l'entità del sostegno economico da erogare agli affidatari, o la dichiarazione di rinuncia resa ai sensi dell'art. 10, comma 8 del presente Regolamento.
4. L'attivazione di un progetto di affidamento familiare presuppone una stretta collaborazione da parte dei diversi servizi interessati, sia nella fase iniziale che nel percorso di realizzazione. Per questo, il progetto stesso è formulato e monitorato da un gruppo di lavoro composto, di norma:
 - dal servizio sociale municipale del territorio dove risiede il nucleo di origine, servizio sociale effettivo responsabile del progetto di affido;
 - in assenza di tale residenza o ancora in assenza di una famiglia, dal servizio sociale del Municipio dove si rileva la presenza effettiva del minore;
 - da un referente del Centro Comunale Pollicino.
5. Il progetto individuale di affido, redatto dal servizio sociale territorialmente competente viene allegato - quale parte integrante - alla determinazione dirigenziale con la quale il Dirigente della U.O. S.E.C.S. del Municipio medesimo formalizza l'affidamento familiare del minore.
6. Al fine di consentire la piena fruizione dell'affidamento familiare ai minori in difficoltà - anche stranieri non accompagnati da adulti e non residenti nel territorio del Comune di Roma ma, comunque, ivi presenti - qualora il progetto individuale preveda la possibilità di inserimento in una famiglia o presso una persona singola, il Dipartimento V individua la famiglia o la persona idonea, propone la possibilità di affido al servizio sociale municipale dove la persona

o la famiglia risiede, concorda il progetto di affido con detto servizio che ne diviene il titolare, sia per la gestione che per il sostegno come anche per l'erogazione del contributo agli affidatari, di cui al successivo art 10. In casi eccezionali, il Dipartimento V provvede direttamente alla realizzazione del progetto, ivi compresa l'erogazione del contributo economico alla famiglia o alla persona affidataria.

7. Il Dipartimento V e i Municipi, attraverso i processi di integrazione tra i servizi del territorio - ai sensi della L. 328/2000 - favoriscono l'accesso delle famiglie affidatarie ai servizi sanitari, educativi e sociali, nonché agevolano la realizzazione di attività ricreative, culturali e sportive per il benessere del minore.

ARTICOLO 8 **Conclusione dell'affidamento**

1. L'affidamento consensuale è disposto per un periodo non superiore a 24 mesi, in relazione al complesso degli interventi volti al recupero della famiglia di origine ed è prorogabile dal Tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore stesso.
2. L'affidamento familiare termina quando il servizio responsabile dell'affido accerta che:
 - si siano verificate le condizioni per le quali il minore può rientrare nella famiglia di origine;
 - per il minore o per la famiglia affidataria non si ravvisa l'opportunità di proseguire l'affidamento familiare, ovvero la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore;
 - la prospettiva del rientro nella famiglia di origine sia venuta meno e che per il minore è stato disposto altro provvedimento da parte del Tribunale per i Minorenni;
 - il minore ha compiuto 18 anni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. Per i minori che al compimento del diciottesimo anno si trovino in affidamento familiare e per i quali il progetto non si possa ritenere concluso, è possibile disporre - a cura del servizio sociale - il proseguimento dell'affidamento per un periodo di un anno, unitamente ai sostegni concessi per il raggiungimento degli obiettivi fissati, previo consenso del giovane (diventato maggiorenne) e della famiglia/persona affidataria.
4. Il provvedimento di cessazione dell'affidamento familiare viene emanato dalla stessa autorità che ha disposto il provvedimento di affidamento.

ARTICOLO 9 **Gli Organismi operanti nel settore**

1. Il Comune di Roma valorizza le organizzazioni senza fini di lucro che hanno quale finalità specifica la promozione dell'affidamento familiare e, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 2 luglio 2003, ha istituito l'Albo cittadino degli Organismi operanti nel settore dell'affidamento familiare.
2. Le organizzazioni iscritte all'Albo cittadino di cui al comma precedente, sono coinvolte dall'Amministrazione comunale nelle diverse attività e nei diversi momenti dell'affidamento del minore: informazione, sensibilizzazione e orientamento, formazione degli aspiranti

affidatari, acquisizione delle loro disponibilità. Nel corso delle attività di verifica e di sostegno dell'affido, il servizio sociale può, di volta in volta, valutare l'opportunità di coinvolgimento degli Enti che hanno partecipato alle fasi sopra descritte al fine della migliore riuscita degli esiti dell'affido stesso.

ARTICOLO 10

Il sostegno economico nel periodo di affidamento familiare

1. Al fine di sostenere anche economicamente la famiglia affidataria per la cura del minore, il Comune di Roma concede, in conformità a quanto previsto al comma 4 dell'art. 5, della legge 184/1983, un contributo a favore dell'affidatario a tempo pieno o a tempo parziale, sia in caso di affido consensuale, sia in quello giudiziale.
2. La competenza economica dell'affido è a carico del Municipio titolare del progetto di affido. Nel caso di minori privi di residenza, ivi compresi quelli accolti in comunità per i quali viene valutato positivo l'inserimento in affido familiare presso una famiglia o una singola persona effettivamente residente in altro Municipio rispetto a quello nel quale nasce il progetto, il servizio sociale municipale che dispone l'affido può, con una comunicazione di almeno tre mesi antecedente alla conclusione dell'anno e qualora l'affido preveda una durata superiore a un altro anno solare, chiedere l'attivazione degli interventi professionali ed economici al Municipio dove effettivamente è collocato il minore.
3. La Giunta Comunale, con successivo provvedimento, determina l'entità del sostegno economico per gli affidi a tempo pieno e per quelli a tempo parziale, individua le ipotesi eccezionali per le quali l'importo potrà essere incrementato fino ad un massimo del cinquanta per cento della somma stabilita.
4. L'importo del contributo fissato dalla Giunta Comunale è aggiornato ogni due anni, sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita.
5. Il Dirigente della U.O. S.E.C.S. del competente Municipio - così come individuato al comma 1 del precedente art. 7 - dispone con propri provvedimenti la concessione e la liquidazione del contributo a favore della famiglia affidataria.
6. In caso di rinuncia al sostegno economico, l'affidatario o gli affidatari devono sottoscrivere una apposita dichiarazione.
7. Per affidamenti di lungo periodo e a tempo pieno e per specifiche situazioni, la famiglia affidataria può stabilire il domicilio del minore presso la propria abitazione. E' previsto un inserimento prioritario del minore in affido, nei nidi e nelle scuole materne comunali.

ARTICOLO 11

Copertura assicurativa del minore

1. Il Dipartimento V - Politiche Sociali e Promozione della Salute, assume l'onere finanziario per la copertura assicurativa dei minori collocati in affidamento a tempo pieno e a tempo parziale, per infortuni in cui dovessero incorrere durante il progetto di affido.
2. Per attivare la copertura assicurativa, i servizi sociali dovranno, per tempo, trasmettere alla

competente Unità Organizzativa dipartimentale la documentazione relativa al provvedimento di affidamento, così come dovranno segnalare tempestivamente la cessazione dell'affidamento medesimo.

ARTICOLO 12 **L'affidamento temporaneo dei bambini neonati**

1. Al fine di garantire ai neonati l'attenzione e la cura di una famiglia fin dai primi momenti di vita, senza prolungare oltre il dovuto la permanenza in ospedale o per evitarne l'inserimento in una casa famiglia, l'Amministrazione comunale, salve diverse indicazioni determinate dall'autorità giudiziaria, promuove progetti di affidamento familiare temporaneo dei neonati, comunque per il periodo strettamente necessario al Tribunale per i Minorenni per definire la posizione giuridica del bambino, ai sensi dell'art. 10 della citata L. 184/1983.
2. Attesa la natura provvisoria del progetto di affidamento familiare del neonato, sono individuate, quali affidatarie, famiglie che non abbiano presentato offerta di disponibilità all'adozione.
3. Gli affidatari temporanei di neonati, di norma, devono avere già figli nel proprio nucleo familiare.
4. Salvo quanto diversamente disposto dalla magistratura minorile, l'affidamento temporaneo di cui trattasi non determina la configurazione di un inserimento adottivo del minore nella famiglia ospitante.

ARTICOLO 13 **Competenze del Dipartimento V**

1. Il Dipartimento V svolge le attività in favore dell'affidamento sia tramite il Centro Comunale Pollicino che attraverso le Unità interdistrettuali Minori.
2. Il Centro Comunale Pollicino svolge le funzioni di coordinamento, controllo e monitoraggio dell'affidamento familiare, ne promuove la diffusione nella comunità cittadina, provvede alla promozione di progetti specifici che si connotino prevalentemente per la loro valenza cittadina, alla raccolta e alla valorizzazione delle disponibilità ricevute in collaborazione con i servizi sociali municipali e le associazioni iscritte all'Albo, conserva l'elenco delle famiglie idonee all'affidamento. Al Centro Comunale Pollicino sono, inoltre, attribuite le attività inerenti:
 - i rapporti con le istituzioni coinvolte (Tribunale per i Minorenni, Giudici Tutelari, Aziende sanitarie locali, istituzioni scolastiche, etc.);
 - la promozione delle attività di formazione e di aggiornamento sia degli operatori comunali, sia di coloro che sono disponibili all'affidamento, privilegiando in tal senso il territorio di riferimento;
 - la programmazione annuale delle attività sul tema dell'affidamento attraverso incontri con i Referenti di cui all'art. 14, comma 2, del presente Regolamento;
 - la funzione di agevolare e semplificare le relazioni tra il servizio sociale territoriale ove risiede il minore in difficoltà e quello del Municipio della famiglia idonea o affidataria,

- prima, durante e dopo l'adozione del provvedimento di affido;
- il supporto ai servizi sociali municipali coinvolti, nello svolgimento di ogni fase dell'affidamento familiare.
3. Le Unità Interdistrettuali Minori rappresentano una modalità organizzativa di raccordo tra servizi comunali - di cui fanno parte, in ragione dei quadranti territoriali di riferimento, i rappresentanti dei servizi sociali municipali e del Centro Comunale Pollicino - cui sono affidate le seguenti attività:
- favorisce spazi di riflessione e di iniziativa sui temi dell'affidamento;
 - collega le iniziative, sia di quadrante che di singoli Municipi, sui temi dell'affidamento promosse attraverso il Centro Pollicino;
 - consente il confronto multidisciplinare sui casi di affido in corso, con conseguenti proposte operative.
4. Per i minori accolti nelle comunità di tipo familiare, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla magistratura minorile, il Dipartimento V e i servizi sociali municipali, si impegnano a proporre l'affidamento familiare, quale alternativa alla permanenza del minore in comunità. Pertanto, al fine di monitorare, in modo efficace, l'applicazione dell'istituto dell'affido familiare e promuovere in favore dei minori, soprattutto della prima infanzia, tutti gli interventi utili ad evitare i rischi connessi alla loro permanenza in comunità per lunghi periodi, il Dipartimento V, d'intesa con i servizi sociali municipali, cura la verifica dei casi di bambine/i fino a tre anni di età, per i quali tale permanenza è protratta oltre il terzo mese e quelli di bambine/i entro i cinque anni, rimasti in comunità per oltre cinque mesi. Al fine di offrire le opportunità previste dalla L. 184/83 e s.m.i. anche ai minori della prima infanzia, resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 12 del presente Regolamento.

ARTICOLO 14 **Competenze dei Municipi**

1. Ferme restando le disposizioni previste dalla L. 328/00 in merito ai processi di integrazione socio sanitaria dei servizi e interventi sociali, e nel rispetto di accordi di programma e protocolli di intesa stipulati tra ciascun Municipio e il corrispondente Distretto sanitario, nonché delle modalità organizzative di sostegno e integrazione tra servizi sociali e sanitari, al servizio municipale, così come risulta individuato al comma 1 dell'art. 7, è attribuita la titolarità del progetto di affido o di collocamento giudiziale e, quindi, lo svolgimento delle attività propedeutiche, l'accompagnamento all'incontro tra il minore e la famiglia affidataria, l'adozione del provvedimento amministrativo, il controllo e la vigilanza durante l'affidamento stesso.
2. Ciascun servizio sociale municipale individua, al suo interno, un Referente per l'affido che coordinerà gli interventi previsti nel presente Regolamento anche con le Strutture del servizio Sanitario e con il Centro Comunale Pollicino.
3. Il Servizio Sociale municipale concorre attivamente alla raccolta e valorizzazione delle

disponibilità di persone e famiglie interessate all'affido e favorisce la diffusione dello strumento dell'affido familiare.

4. Spettano, altresì, al servizio sociale del Municipio titolare della procedura:
- l'erogazione del contributo alle famiglie o persone affidatarie, anche nei casi previsti al comma 6, dell'art. 7, fatti salvi i casi eccezionali in cui il Dipartimento V provvede direttamente alla realizzazione del progetto, ivi compresa l'erogazione del contributo economico;
 - le segnalazioni al Dipartimento V, per i minori per i quali è necessario attivare un progetto di affidamento, al fine di individuare - tramite il Centro Pollicino - una famiglia affidataria idonea, in tutto il territorio comunale;
 - il sostegno e il monitoraggio degli affidamenti promossi;
 - gli adempimenti previsti dall'art. 4 della L. 184/83 e s.m.i., con particolare riferimento alla vigilanza sugli affidamenti in corso e le comunicazioni obbligatorie alla competente magistratura;
 - la segnalazione al Centro Comunale Pollicino, delle famiglie e delle persone disponibili all'affidamento familiare, affinché siano inserite in un programma di formazione organizzata a livello centrale;
 - i Municipi possono organizzare analoghe iniziative formative adottando il modello procedurale e metodologico costruito e sperimentato a livello cittadino;
 - la promozione, sul territorio, di forme di collaborazione con le associazioni iscritte all'albo cittadino di cui all'articolo 9 e la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo dell'affidamento familiare, ivi compreso lo svolgimento di corsi di formazione, tenendo conto del modello e della metodologia sperimentate dal Centro Comunale Pollicino.

ARTICOLO 15 **Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati relativi alle procedure dell'affido e dei provvedimenti adottati in merito, è svolta nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ARTICOLO 16 **Attuazione del Regolamento e Promozione dell'Affido**

1. Il Comune di Roma si impegna a favorire il conseguimento degli obiettivi prefissati nel presente Regolamento attraverso tutte le forme e modalità possibili utili alla sensibilizzazione, alla conoscenza e alla diffusione di una cultura dell'affido.
2. Il Comune di Roma si impegna a favorire iniziative e percorsi di formazione e aggiornamento del personale operante nella materia dell'affidamento familiare.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
M. MORCONE

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata in data **21 marzo 2008**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....